

**A PRUA**  
**Associazione per una responsabilità umana in azione**  
**con sede presso il presidente**

**STATUTO (Svizzera)**

**Art. 1 - NOME E SEDE**

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata A PRUA, Associazione per una responsabilità umana in azione, con sede presso il presidente.

**Art. 2 - FINALITÀ**

L'associazione ha lo scopo di promuovere una maggior consapevolezza dei processi vitali, mentali ed emotivi che governano l'individuo e le collettività, per migliorare una comunicazione rispettosa delle differenze e sviluppare un più gratificante senso di responsabilità e appartenenza attiva alla collettività.

Essa si propone in particolare di:

esplorare, le diverse interazioni possibili fra il singolo, l'altro e le collettività.

integrare le conoscenze, suddivise nelle diversificate discipline e culture, sui processi che determinano il comportamento dell'individuo e i modelli di organizzazione sociale delle collettività;

migliorare azioni, comunic-azioni, rel-azioni, organizz-azioni, in ogni ambito pubblico e privato attraverso una diversa respons-abilità multidimensionale di ognuno e per converso collettiva;

facilitare l'acquisizione di una più profonda consapevolezza nelle scelte di obiettivi individuali e comuni nei contesti della comunicazione, dell'educazione, della formazione, dell'organizzazione, personale e di gruppo, di giovani, adulti e collettività.

A tal fine, l'associazione operando a livello nazionale e internazionale e collaborando con persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico, favorisce e sostiene la condivisione di conoscenze e esperienze promuovendo incontri pubblici (seminari, work-shop, convegni, eventi), laboratori esperienziali, ricerche individuali o di gruppo, pubblicazioni (multimediali), corsi di formazione, ecc.

**Art. 3 - MEZZI E CONTRIBUTI SOCIALI**

Il finanziamento dell'associazione avviene mediante:

- I contributi dei soci che, sono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea sociale.
- sovvenzioni pubbliche e private, donazioni, legati ecc.
- i proventi dalle attività organizzate, al netto dei costi.

**Art. 4 - SOCI, AMMISSIONE**

Ogni persona fisica e giuridica, che condividendo le finalità dell'associazione s'impegna a collaborare concretamente alle sue attività, può diventare socio attivo con diritto di voto versando la relativa quota minima.

Ogni persona fisica o giuridica, che condividendo le finalità dell'associazione è interessata a parteciparvi e a sostenerla può diventare socio sostenitore versando la relativa quota minima fissata.

Le richieste d'ammissione vanno inoltrate al presidente, la direzione delibera sull'ammissione.

#### Art. 5 - CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA

L'appartenenza cessa

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento

#### Art. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, la lettera di dimissione deve essere inviata al presidente per raccomandata almeno quattro settimane prima dell'assemblea sociale ordinaria.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento se il suo comportamento contravviene allo scopo sociale o pregiudica l'attività dell'associazione. La direzione delibera in merito all'esclusione; il socio può presentare ricorso all'assemblea sociale.

#### Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea sociale
- b) la direzione
- c) I revisori dei conti o l'Ufficio revisione

#### Art. 8 - L'ASSEMBLEA SOCIALE

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea sociale.

Un'assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente nel corso del primo trimestre dell'anno.

Assemblee sociali straordinarie possono esser convocate dalla direzione o quando almeno un quinto dei soci attivi lo richieda.

I soci sono invitati all'assemblea sociale per iscritto, con allegato l'ordine del giorno con almeno 2 settimane di anticipo.

E' sufficiente la convocazione per posta elettronica laddove non disposto diversamente dalla legge.

L'assemblea sociale ha i seguenti compiti irrevocabili:

- a) Elezione o revoca della direzione
- b) Elezione o revoca dei revisori dei conti o dell'Ufficio di revisione
- c) Elaborazione e modifica degli statuti

- d) Approvazione della contabilità e del rapporto dei revisori o dell'Ufficio di revisione
- e) Deliberazione in merito al budget annuo
- f) Determinazione delle quote sociali
- g) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni

In seno all'assemblea sociale ogni socio attivo ha diritto a un voto;  
le decisioni sono prese a maggioranza semplice;  
i soci sostenitori sono invitati all'assemblea sociale, ma non posseggono alcun diritto di voto.

#### Art. 9 - LA DIREZIONE

La direzione è composta da almeno 3 membri, eletti per un periodo di 3 anni dall'assemblea.

Elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

Si riunisce, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, se sufficiente anche in video conferenza.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

La direzione può nominare commissioni ad hoc temporanee o permanenti per l'organizzazione e la gestione di attività dell'associazione.

La direzione rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

#### Art. 10 - REVISORI DEI CONTI E UFFICIO DI REVISIONE

I revisori dei conti sono due e sono nominati dall'Assemblea per un periodo di 3 anni, con compiti di verifica dei conti e di presentazione di un rapporto scritto annuale all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 69b CCS e rinvio all'art. 727a del CO, l'Associazione può rinunciare a designare l'Ufficio di revisione e può organizzare liberamente la revisione dei dati.

#### Art. 11 - FIRMA

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente (o in caso di suo impedimento, del vice-presidente) congiuntamente a un ulteriore membro della direzione.

#### Art. 12 - RESPONSABILITÀ

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

#### Art. 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea convocata a tale scopo con il voto di almeno due terzi di tutti i membri attivi.

Se il quorum non è raggiunto una seconda assemblea regolarmente convocata potrà pronunciarsi a maggioranza semplice.

Con lo scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità secondo decisione assembleare presa a maggioranza semplice.

#### Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

I presenti statuti, sono stati approvati dall'assemblea costitutiva il 7 giugno 2012.

Lugano 7 giugno 2012      Il presidente

Il segretario

I soci fondatori firma di tutti

-----